

AVVOCATO

CARLO MANCINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE” Ex art. 67 D.Lgs. 12

gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

per

il sig. **Vitofrancesco Raffaele**, nato a Trani il 30.11.1977 ed ivi residente Largo Turchia n. 9, codice fiscale VTF RFL 77S30 L328G, rappresentato e difeso dall'**Avv. Carlo Mancini**, MNCCRL82C01L328S, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio in Trani alla Via Malcangi, 64, pec: carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio elegge domicilio;

* * * * *

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Redatta ai sensi dell'Art. 68, comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

L'art 2 lett d) definisce *“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o*

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L'art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi.

- Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
- Non è mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- di non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO

CARLO MANCINI

- di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Il ricorrente ha depositato in data 10/10/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ss CCII alla quale è stato assegnato il n. 60/2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014 (all. n. 1);

con provvedimento in data 18.02.2025 l'avv. Pietro Fiorella ed il dott. Commercialista Antonio Stella venivano nominati dal Referente p.t. dell'O.C.C. di Trani quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (all. n. 2 e 3);

all'esito degli incontri occorsi tra il collegio dei Gestori ed il debitore congiuntamente al proprio Advisor, si è resa necessaria la conversione della procedura di esdebitazione nella diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII ritenuta più idonea anche alla luce delle risultanze istruttorie (vd. pec del 19.05.25 dell'Advisor, all. n. 4, e nuova Relazione, all. n. 56).

3

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE

Il nucleo familiare del debitore è composto, oltre che dallo stesso ricorrente, anche dalla coniuge e quattro figli, come risultante dal certificato di stato di famiglia (all. nn. 27 e 28), risulta composto da:

debitore:

Cognome	VITOFRANCESCO
Nome	RAFFAELE
Codice Fiscale	VTFRFL77S30L328G
Comune di nascita	TRANI
Data di nascita	30.11.1977
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
CON	

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO
CARLO MANCINI

Impiego DIPENDENTE A TEMPO INTERMINATO PRESSO LA LOGITECH SRL

Familiari del debitore:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Comune di nascita
Data di nascita
Comune di residenza TRANI
Indirizzo di residenza LARGO TURCHIA N. 9
Cap 76125
Stato civile CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI CON
VITOFRANCESCO RAFFAELE
Rapporto di parentela CONIUGE
Impiego CASALINGA

Cognome	Cognome
Nome	Nome
Codice Fiscale	Codice FiscaleA

Comune di nascita	Comune di nascita
Data di nascita	Data di nascita
Comune di residenza TRANI	Comune di residenza TRANI
Indirizzo di residenza LARGO TURCHIA N. 9	Indirizzo LARGO TURCHIA N. 9
Cap 76125	Cap 76125
Stato civile CELIBE	Stato civile CELIBE
Rapporto di parentela FIGLIO	Rapporto di parentela FIGLIA
Impiego DIPEND. A TEMPO PARZIALE C/O	Impiego IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Cognome	Cognome
Nome	Nome
Codice Fiscale	Codice Fiscale
Comune di nascita	Comune di nascita
Data di nascita	Data di nascita

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO
CARLO MANCINI

Comune di residenza	TRANI	Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9	Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125	Cap	76125
Stato civile	CELIBE	Stato civile	CELIBE
Rapporto di parentela	FIGLIO	Rapporto di parentela	FIGLIO
Impiego	STUDENTE	Impiego	STUDENTE

Il Sig. Vitofrancesco Raffaele, in virtù del contratto a tempo indeterminato del 29.02.2024 presso la **con la mansione di operaio addetto al magazzino** (vd. all. n. 52, mentre con riferimento ai redditi anni 2024, 2023 e 2022, vd. All. 40 e 53), ha un reddito mensile da lavoro **dipendente di circa €. 1.867,00 netti.**

In precedenza il Sig. Vitofrancesco è stato assunto con la medesima qualifica alle dipendenze della **con sede in Bari, poi posta in liquidazione coatta amministrativa.** Acquisendo lo stato passivo della predetta procedura liquidatoria (vd. all. n. 64) nonché comunicazione pervenuta al sottoscritto advisor dal difensore del Sig. Vitofrancesco nominato nella predetta procedura concorsuale Avv. **(vd. all. n. 65) - è risultato in favore del Sig. Vitofrancesco un credito di € 6.349,58 (lordo) per TFR quale privilegio ex art. 2751 bis n. 1 che lo stesso avv. Urbano si attiverà per procedere al recupero di tale importo presso il Fondo di Garanzia dell'INPS (vd. all. n. 65).**

Il Sig. Vitofrancesco percepisce, inoltre, l'assegno unico per i figli dell'importo di €. 402,00 mensili (vd. all. n. 54), così ridottosi da € 597,40 a seguito del compimento del 21esimo anno di età da parte dei figli Alessia e Savino Vitofrancesco in data 17.06.2025 (vd. all. n. 41 e 54).

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale netto	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	Lavoro dipendente a	€. 25.350,00	€ 7.152,12	€ 32.502,12	€ 2.708,51	
2023	Lavoro dipendente a	€ 22.167,86	€ 11.194,32	€ 33.362,18	€ 2.780,18	
2022	Lavoro dipendente a	€ 22.649,13	€ 10.694,16	€ 33.343,29	€ 2.778,60	

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO
CARLO MANCINI

Si precisa che, oltre al sig. Vitofrancesco Raffaele, i redditi dei familiari del debitore possono così essere indicati:

Familiare 1: – figlia dell’istante e percettrice di reddito sino al 16.07.2025.

La Sig.ra , attualmente in cerca di occupazione, ha lavorato sino al 16/07/2025 quale apprendista alle dipendenze della in virtù del contratto di apprendistato a tempo parziale del 28.10.2023 e scadenza novembre 2025 (vd. 64) n.

La predetta lavoratrice ha percepito per l’anno 2025 un reddito mensile di circa €. 635,60 netti (vd. all. n. 55) nonché per gli anni precedenti i seguenti redditi (vd. TFR anno 2024, all. n. 67).

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2025	Lavoro dipendente a tempo determin.	€ 3.178,00 (sino a maggio)			€ 635,60	
2024	Lavoro dipendente a tempo determin.	€ 7.790,42			€ 649,20	

6

Familiare n. 2: Il coniuge dell’istante, Sig.ra , è attualmente inoccupata.

Familiare n. 3: Il figlio è stato assunto in data 14.07.2025 dalla con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni (vd. all. n. 68). La busta paga si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili (vd. doc. 69).

Il Sig. Savino Vitofrancesco non può fornire alcun contributo finanziario nella presente procedura poiché il contratto è instabile e pertanto non può assumere su di sé una obbligazione di durata e poiché, con i soldi guadagnati dal lavoro, il sig. Vitofrancesco Savino paga l’auto che ha acquistato contraendo un finanziamento, autovettura che gli serve per recarsi a lavoro fuori Trani.

Familiari n. 4 e 5: I figli minorenni dell’istante, , non hanno redditi in quanto studenti.



AVVOCATO

CARLO MANCINI

Il collegio dei gestori ha proceduto, inoltre, alla determinazione della retribuzione netta mensile del Sig. Vitofrancesco Raffaele e della Sig.ra _____, per l'anno 2025, sulla base delle buste paghe in atti (vd. all. nn. 52 e 55), ottenendo quanto sintetizzato nella seguente tabella:

Anno 2025	Netto in busta paga	Assegno Unico	Netto in busta paga
Vitofrancesco Raffaele			
Gennaio	€ 1.828,00	€ 597,40	€ 554,00
Febbraio	€ 1.647,00	€ 597,40	€ 653,00
Marzo	€ 1.666,00	€ 597,40	€ 650,00
Aprile	€ 1.899,00	€ 597,40	€ 673,00
Maggio	€ 1.949,00	€ 597,40	€ 648,00
Giugno	€ 2.103,00	€ 597,40	
Luglio	€ 1.977,00	€ 402,00	

Va precisato che **tutte le spese personali e familiari necessarie al sostentamento del nucleo familiare gravano sulle spalle del solo sig. Vitofrancesco Raffaele, unico percettore di reddito.**

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dal Sig. Vitofrancesco Raffaele (debitore) e dalla Sig.ra _____, coniuge dell'istante, **nonché dai loro quattro figli**,
che convivono con i genitori gravando sulle finanza del padre.

7

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare del sig. Vitofrancesco (vd. All. 56) sono quantificate in € 2.000,00, così come di seguito dettagliate

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari e cura della casa per 6	€ 500,00
Abbigliamento, calzature e cura della persona	€ 100,00
Canoni di locazione	€ 540,00
Spese condominiali (proprietà Tenerelli)	€ 50,00
Utenze: acqua luce, gas e telefonia	€ 200,00
Spese auto-moto (x 2 auto + 1 ciclomotore: assic.,	€ 200,00
Imposte e tasse varie (TARI + canone rai)	€ 60,00
Servizi sanitari e spese mediche	€ 100,00
Altro (abbonamento pullman, sport)	€ 250,00
TOTALE SPESE	€2.000,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente (vd. all. n. 57), le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue sia se si utilizza quale parametro di riferimento la Tabella ISTAT della spesa mediana mensile di una famiglia di 6 persone, che nel caso si utilizza il parametro di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Preliminare individuazione del reddito utile al mantenimento del nucleo familiare	
Assegno Sociale per l'anno 2025	€ 538,69
Parametro scala equivalenza n. 5 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	3,25
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 1.750,74
Locazione immobile prima casa	€ 540,00
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 2.290,74
Reddito eventualmente disponibile	0

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.269,00 (data dalla somma del reddito da lavoro dipendente del Sig. Vitofrancesco relativa all'anno 2025 (vd. pag. 4) per € 1.867,00, v. all. n. 52, e dall'assegno unico dal luglio 2025 pari ad € 402,00, vd. all. n. 54) e detratte le spese per il decoroso sostentamento pari ad € 2.000,00, residua una somma mensile di € 269,00.

La somma possibile da offrire ai creditori è pari a € 150,00 (vd. all. n. 59).

Residua altresì l'importo mensile di € 119,00 circa, che può consentire alla famiglia Vitofrancesco di affrontare le spese improvvise e straordinarie.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria per un nucleo familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 2.000,00/2.200,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto Immaginato. Questo è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese. Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.*

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



Patrimonio Immobiliare.

Il Sig. Vitofrancesco Raffaele, la coniuge ed i figli NON sono proprietari di alcun beni immobile (vd. All. 16).

Patrimonio Mobiliare.

Il Sig. Vitofrancesco risulta proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

1) Autovettura marca Fiat, modello Multipla, targata DL433KV, 1.9 Multijet, immatricolata nell'anno 2008, acquistata nell'anno 2017 (vd. all. 48);

2) Autovettura marca Fiat, modello 600, targata BF746XK, immatricolata nell'anno 1999, acquistata nel gennaio 2025 (vd. all. 49);

3) Autovettura marca Citroen C4 tg. EW200SJ, immatricolata nell'anno 2014 e acquistata nel maggio 2025.

Tale autovettura, pur cointestata al sig. Vitofrancesco, è di fatto, di proprietà esclusiva del figlio Savino avvenuta al fine di consentire al proprio _____, come si evince dal fatto che l'acquisto è stato effettuato solo dal figlio Savino tramite prestito personale con carta rateale richiesto da quest'ultimo in data 09/05/2025 _____ per l'importo totale di € 11.073,60 da restituire in 72 rate mensili di € 153,80 (vd.all. n. 61).

9

La cointestazione padre - figlio, pertanto, deriverebbe esclusivamente dal voler consentire al figlio di acquisire una minore classe di premo assicurativo, come risulterebbe dalla cointestazione della vettura tra i due congiunti (libretto di circolazione, vd. all. n. 50)

Il valore di presumibile realizzo dei detti cespiti è stato individuato dal collegio dei gestori, adottando le quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, corrispondere ad € 800,00, € 200,00 ed € 2.500,00 (e cioè € 5.000,00 / 2) per i veicoli, rispettivamente, indicati a punti 1), 2) e 3).

I beni mobili di cui ai punti 1) e 2) non vengono presi in considerazione nel presente scritto da un punto di vista liquidatorio in quanto, trattandosi di automezzi ormai vetusti e comunque di dubbia affidabilità meccanica, una loro eventuale vendita risulterebbe antieconomica.

Anche il veicolo Citroen C4, oltre ad essere in circolazione da più di 10 anni e quindi ormai datato, non viene considerato da un punto di vista liquidatorio (relativo al 50% dell'intera somma) in quanto l'effettivo acquirente risulta essere il _____ (vd. all. n. 61) il quale, come dichiarato dal Vitofrancesco Raffaele nel corso dell'audizione del 23.09.25, utilizza tale vettura per i propri spostamenti (vd. All. 59).

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



Tuttavia, considerando i costi delle procedure di vendita, l'importo di **presumibile realizzo non supererebbe i 1.000,00 euro**.

Attività finanziarie.

Si riporta integralmente quanto risultante dalla relazione del collegio dei gestori.

Il Sig. Vitofrancesco Raffaele intrattiene rapporti di credito con l'istituto POSTE ITALIANE SPA, risultando intestatario delle seguenti attività:

- 1) c/c n. 000099528838, cointestato con la _____, attivo (vd. estratto conto gennaio – giugno 2025, all. n. 62) acceso presso Poste Italiane S.p.A. **con saldo al 31.12.2024 di euro 3,65** e giacenza media 2024 pari ad euro 23,27; saldo al 31.12.2023 di euro 84,34 e giacenza media 2023 pari ad euro 26,56; saldo al 31.12.2022 di euro 33,92 e giacenza media 2022 pari ad euro 51,01;
- 2) Poste Pay:
 - ✓ avente nr. 5963 **con saldo al 31.12.2024 ed al 31.12.2023 di euro 0,39** e giacenza media 2024 e 2023 pari ad euro 0 (zero); saldo al 31.12.2022 pari ad euro 0 (zero) e giacenza media 2022 pari ad euro 0 (zero);
 - ✓ avente nr. 1033 **con saldo al 31.12.2023 di euro (zero)** e giacenza media 2024 pari ad euro 0 (zero); saldo al 31.12.2022 di euro 1,39 e giacenza media 2022 pari ad euro 0 (zero);
- 3) Libretto postale n. 000034416052 **con saldo al 31.12.2024**, al 31.12.2023 ed al 31.12.2022 di **euro 1,77** e giacenza media 2024, 2023 e 2022 pari ad euro 1,77 (vd. all. 51);

10

Sia le due Poste pay che il libretto postale sono inutilizzate da tempo (vd. all. 59 e screenshot del libretto postale, all. n. 63).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare, alla data del 31/12/2024, ammonta a complessivi **€ 1.005,81** (di cui € 1.000,00 per beni mobili registrati ed € 5,81 per attività finanziarie).

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 0
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.005,81
Valore totale del patrimonio	Euro 1.005,81



ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dai gestori della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore (all. n. 26) hanno permesso di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Vitofrancesco Raffaele possono ricondursi al ravvicinato ricorso a strumenti di debito – **4 finanziamenti in appena un anno** di cui 1 con la Santander Consumer Bank SpA per € 10.000,00 e tre con la Findomestic per un importo totale di circa € 15.000,00 (all. nn. 29, 30 e 31) – che hanno totalmente eroso il reddito del Sig. Vitofrancesco, già zavorrato dalle spese per il mantenimento di una famiglia di 6 persone di cui, al tempo, 4 minorenni.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, all'epoca della contrazione dei quattro finanziamenti (anni 2017 e 2018) la famiglia del Sig. Vitofrancesco dipendeva esclusivamente dal reddito derivante dall'attività del Sig. Vitofrancesco Raffaele e dagli assegni familiari dallo stesso percepiti. Sulla scorta dei dati emersi dal CUD relativi agli anni 2017 e 2018 del Sig. Vitofrancesco Raffaele (vd. all. n. 32 e 33) è emerso un reddito netto di circa €. 2.237,67 per l'anno 2017 e di €. 2.282,58 per l'anno 2018, ivi compresi gli assegni familiari (vd. all. da n. 32 a n. 35).

11

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le oggettive **circostanze familiari** hanno aggravato trattandosi, infatti, di una **famiglia numerosa** (2 coniugi con 4 figli minori, all'epoca di tutti e 4 i finanziamenti) e viepiù **monoreddito** (solo il Sig. Vitofrancesco svolgeva un'attività lavorativa negli anni 2017/2018, e lo stesso può dirsi oggi che il figlio maggiorenne lavora ma trattiene tutto l'importo guadagnato per le proprie spese pur continuando a convivere con i genitori ed i fratelli).

Il sig. Vitofrancesco **si è sempre adoperato** per svolgere un'attività che garantisse alla sua numerosa famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte, si apprende che non ha mai cessato l'attività lavorativa risultando sempre impiegato.



Infatti lo stesso ha contratto quattro finanziamenti nel 2017 e 2018 **esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia** (vd. all. nn. 58, 29, 30, 31), ed è riuscito ad effettuare i pagamenti previsti mediante l'aiuto dell'anziana mamma che sottraendo denaro dalla propria pensione aiutava il figlio come poteva. Successivamente non ha più potuto fornire tale aiuto stante un peggioramento del proprio stato di salute che ha richiesto maggiori visite specialistiche a pagamento e quindi una diminuzione del denaro disponibile.

La situazione è poi precipitata nel 2023/2024 con la notifica della cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate (vd. all. n. 7 e 15) e la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto di pagamento da parte della Ifis Investing Npl Spa (vd. all. nn. 42) che ha acquistato dalla Findomestic Banca SpA la debitoria rinveniente dai tre finanziamenti contratti nel 2017 e 2018 (vd. all n. 43).

Nel 2023 il sig. Vitofrancesco, a garanzia della somma residuante dal contratto di credito al consumo già stipulato nel 2017 con Santander Consumer Bank SpA, stipulava un piano cambiario dell'importo di circa € 3.500,00 mediante emissione di n. 35 cambiali del valore di € 100,00 cadauna (vd. all. n. 39), rivelatosi **oltremodo insostenibile** per il debitore e facendolo cadere in una situazione di grave squilibrio finanziario.

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Vitofrancesco, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

Dall'esame dei documenti offerti in comunicazione, emerge che il debitore non era *ab initio* in possesso dei requisiti del merito creditizio così come ancor più oneroso diveniva la restituzione di quanto richiesto.

A fronte di un'invarianza, rispetto al precedente finanziamento, del reddito disponibile e delle spese di sostentamento della famiglia (sono trascorsi solo tre mesi dalla sottoscrizione del primo finanziamento con la stessa società di credito Findomestic, vd. all. da n 32 a n. 35), e quindi assumendo i medesimi dati precedenti (ivi compreso l'importo per canone di locazione mensile, vd. all. n. 36), risulta un grave squilibrio finanziario da parte del Sig. Vitofrancesco, già gravato dai precedenti finanziamenti con carta revolving concessi in data 22.11.2017 con la stessa Findomestic e sempre nel 2017 con la Santander Consumer Bank (vd. all. da n. 44 a n. 46).



Alla luce di quanto esposto, appare, per un verso, del tutto evidente che l'indebitamento trova origine all'interno delle esigenze della famiglia – numerosa e monoreddito – e non già da fattori esterni; le esigenze della famiglia hanno imposto al ricorrente di adempiere ai loro doveri genitoriali.

Inoltre se si tiene conto che non vi è la presenza di spese di natura voluttuaria, si può affermare che il Sig. Vitofrancesco non abbia determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per altro verso, emerge *per tabulas* che gli istituti finanziari non abbiano effettuato alcuna valutazione in merito alla vulnerabilità finanziaria del Sig. Vitofrancesco e alla sussistenza del merito creditizio del nucleo familiare sulla scorta del possesso dei requisiti previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, nonché dell'art.124-bis T.U.B. e dell'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019, determinando colposamente un cospicuo aggravamento della posizione debitoria.

È innegabile la culpa in vigilando delle finanziarie erogatrici di somme che, nonostante la precaria situazione reddituale del Vitofrancesco, a fronte delle obbligazioni già contratte, hanno continuato ad erogare somme allo stesso, aumentando esponenzialmente la difficoltà del ricorrente.

Si eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico. La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo. L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B.– impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede. Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che <<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>.

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto". La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: "Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento" ed ancora: "Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento". È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte del ricorrente per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versa, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa della Banca e delle Finanziarie che hanno agito contra legem. Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa



per contestare la convenienza della proposta.” con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all’intermediario finanziario. Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave dato che non è compito del consumatore conoscere di mercati finanziari e/o valutare la propria capacità finanziaria in base alle obbligazioni già assunte o ad assumersi.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell’indebitamento dell’istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince che il legislatore ha voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l’impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte. La recente sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell’assumere le obbligazioni alla luce dell’art. 69 CCII e precisamente, sancisce l’art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**”. Si pone molto l’accento sull’assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave. Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell’ordinaria diligenza nell’accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa *grave*: “quando la violazione dell’obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

La situazione debitoria del Sig. Vitofrancesco Raffaele, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore seguenti, è stata riportata come segue dal Collegio dei gestori nella relazione depositata:

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO

CARLO MANCINI

	Creditore	P.Iva o Codice Fiscale	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Trani	08227920728	occditrani@legalmail.it	€ 3.710,78	Prededuzionee
2)	Agenzia Entrate Riscossione	13756881002	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 5.676,07	Privilegio
3)	Comune di Trani	00847390721	responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it	€ 1.896,90	Privilegio
4)	Agenzia Entrate Riscossione	1375688100	Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 7.433,76	Chirografo
5)	Santander Consumer Bank SpA	12357110019	procedure.avvchierotti@pec.it	€ 2.331,89	Chirografo
6)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.144,43	Chirografo
7)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 4.444,38	Chirografo
8)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.211,74	Chirografo
9)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 1.397,45	Chirografo
TOTALE				€ 31.247,4	

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare quanto segue.

In data 16/1/2026, l'istante riceveva la notifica - da parte di Agenzia delle entrate Riscossione - di atto pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 (all. n. 71) per l'importo complessivo di € **12.668,05**.

Che, ex art. 48-bis DPR 602/1973, INPS ha segnalato di esser debitore nei confronti del sig. Vitofrancesco dell'importo pari ad € **5.281,18** (verosimilmente quale TFR relativo al pregresso rapporto di lavoro intrattenuto con MIDA Soc. Coop.). Che venivano trattenuti complessivi € **1.056,23** liquidati direttamente da INPS in favore di ADER in ragione dei rapporti tra soggetti pubblici.

Che i gestori nella relazione hanno stimato un importo dovuto ad ADER per un totale complessivo di € **13.109,83** (di cui € 5.676,07 quale privilegio ed € 7.433,76 quale chirografo) in luogo degli € 12.668,05 pignorati.

Che la scrivente difesa, *pro bono pacis*, ritiene di aderire alla formulazione dei gestori quanto alla quantificazione, precisando, tuttavia, che dovrà procedersi necessariamente alla decurtazione dal presente piano dell'importo pari ad € € **1.056,23** corrisposto da INPS direttamente ad ADER.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO

CARLO MANCINI

Di conseguenza, per quanto di spettanza di ADER, residuerà un importo da corrispondere nella parte privilegiata di *€ 4.619,84 (€ 5.676,07 riconosciuta dai gestori - € 1.056,23 pignorato) e nella parte chirografaria in € 7.433,76, con le falcidie proposte.

Per quel che concerne, invece, il credito vantato da IFIS NPL, si ritiene doveroso scomputare € 314,50 dall'importo di € 1.397,45 (di cui al punto 9 della tabella che precede) perché si riferisce alle somme ulteriori rispetto alla sorte capitale portata dal D.I. per un totale di € 8.800,00. Dalla somma indicata al punto 9) € 1.397,45 vanno detratti € 314,05 (quali competenze per redazione atto di precetto e accessori) stante la perdita di efficacia del precetto per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. per un totale da computare di € 1.082,95 che determina il credito complessivo di IFIS NPL in complessivi € 9.882,95.

Ne deriva che, a parere del sottoscritto difensore, la tabella dovrebbe assumere questa forma:

	Creditore	P.Iva o Codice Fiscale	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Trani	08227920728	occditrani@legalmail.it	€ 3.710,78	Predeuzione
2)	Agenzia Entrate Riscossione	13756881002	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 4.619,84	Privilegio
3)	Comune di Trani	00847390721	responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it	€ 1.896,90	Privilegio
4)	Agenzia Entrate Riscossione	1375688100	Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 7.433,76	Chirografo
5)	Santander Consumer Bank SpA	12357110019	procedure.avvchierotti@pec.it	€ 2.331,89	Chirografo
6)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.144,43	Chirografo
7)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 4.444,38	Chirografo
8)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.211,74	Chirografo
9)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 1.082,95	Chirografo
TOTALE				€ 29.876,67	

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO

CARLO MANCINI

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone la corresponsione da parte del sig. Vitofrancesco dell'importo di **€ 150,00** mensili secondo il criterio di soddisfazione dei creditori:

- l'integrale soddisfazione dell'O.C.C. di Trani, in qualità di creditore prededucibile, delle spese e dei compensi quantificati in conformità ai parametri indicati negli artt. 14 e ss. DM n. 202/2014 e concordati con il sovraindebitato, ivi compresa la modalità dilazionata di erogazione, in complessivi **€ 3.710,78** (vd. all. n. 47), di cui € 2.713,75, + IVA 22% pari ad € 597,02, a titolo di compenso ed € 400,00 a titolo di rimborso spese, alcune di esse già sostenute per € 27,09 (di cui € 8,00 per visure ipocatastali del debitore, vd. all. nr. 16, € 7,74 per diritti relativi all'istanza ex art. 492 bis cpc presso l'U.N.E.P. di Trani ed € 11,35 per la visura al PRA, vd. all. n. 70) ed oltre a quelle altre eventualmente a sostenersi. Con la precisazione che le rate di valore onnicomprensivo pari ad euro **€ 149,64** (come da scorporo innanzidetto) verranno versate a partire dal mese successivo all'ultima rata (nov. 2026) che servirà al pagamento dei crediti spettanti all'OCC di Trani, precisamente, **€ 1.361,39** come da accordo sottoscritto dal debitore (si veda all. 47).

Il residuo importo preventivato dall'OCC pari ad € 2.349,39 (già comprensivo di iva), sarà confermato o modificato e comunque definito in fase di omologa dal Giudice (nell'ammontare e nelle modalità) in ossequio alle disposizioni del CCII, conseguentemente la rata potrà subire una variazione qualora il GD intenda disporre diversamente sul punto;

- l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati ADER per residuali € 4.619,84 e del Comune di Trani per € 1.896,90 in qualità di creditori privilegiati ex art.2758, co.2, e art. 2752 c.c.;

- la soddisfazione parziale dei crediti chirografari dell'ADER per € 2.230,12 (credito integrale € 7.433,76), con una falcidia del credito del 70% in quanto trattasi di tributi, interessi e sanzioni;

- falcidia del 95% del credito vantato da ciascun ulteriore creditore chirografario per le ragioni afferenti all'assenza del merito creditizio.

Di seguito viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



AVVOCATO

CARLO MANCINI

	Elenco dei Creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto
					€ 3.710,78
1)	O.C.C. Trani	€ 3.710,78	prededuzione	100 % dell'importo concordato con OCC	(Di cui € 1.361,39 con PDR e € 2.349,39 da confermare in sede giudiziale)
2)	Agenzia Entrate Riscossione	*€ 4.619,84 residuo dopo pign. P. terzi	Privilegio mobiliare ex artt. 2752 e 2758 cc	100%	€ 4.619,84
3)	Comune di Trani	€ 1.896,90	Privilegio mobiliare ex artt. 2752	100 %	€ 1.896,90
4)	Agenzia Entrate Riscossione	€ 7.433,76	Chirografario	30 %	€ 2.230,12
5)	Santander Consumer Bank	€ 2.331,89	Chirografario	5 %	€ 116,59
6)	Ifis Npl Investing Spa	€ 9.882,95	Chirografario	5 %	€ 494,15
	TOTALE				€ 13.068,38

Agli indicati € 13.068,38, si deve sommare la somma già pignorata da ADER verso INPS per crediti dovuti al sig. Vitofrancesco Raffaele per l'importo complessivo di € 1.056,23.

Per un totale di € 14.124,61.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non risultano atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni né risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Sig. Vitofrancesco, in ottemperanza all'art. 68 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata il debitore mette a disposizione del ceto creditorio complessivi euro 14.124,61, di cui:

€ 1.056,23 quale somma già pignorata da ADER verso INPS con atto del 16/1/2026 (all. n. 71);

€ 1.361,39 in fase di versamento rateale ad OCC, quale credito prededucibile, in virtù di accordo di cui all'all. n. 47;

€ 2.349,39 preventivato da OCC ed accettato dal sig. Vitofrancesco, che sarà oggetto di conferma giudiziale.

I residui € 11.706,99 (€ 14.126,64 - € 1.361,39 - € 1.056,23) verranno versati a far data dal dicembre 2026, allorquando si sarà esaurito l'accordo con l'OCC di cui all'all.n. 47, in n. 78 rate complessive € 150,08.

Le rate saranno così suddivise:

- Euro **30,12** nei confronti di OCC (€ 2.349,39) se confermato giudizialmente in sede di omologa;
- Euro **59,23** nei confronti di ADER (per privilegio);
- Euro **24,32** nei confronti del Comune di Trani (per privilegio);
- Euro **28,59** nei confronti di ADER (per chirografo);
- Euro **1,49** nei confronti di Santander Consumer Bank (chirografo);
- Euro **6,33** nei confronti di IFIS NPL (chirografo).

Le rate di valore onnicomprensivo pari ad euro **€ 150,09** (come da scorporo innanzidetto) verranno versate a partire dal mese successivo all'ultima rata (nov. 2026) che servirà al pagamento dei crediti spettanti all'OCC di Trani, precisamente, **€ 1.361,39** come da accordo sottoscritto dal debitore (si veda all. 47).

Il residuo importo preventivato dall'OCC pari ad € 2.349,39 (già comprensivo di iva), sarà confermato o modificato e comunque definito in fase di omologa dal Giudice (nell'ammontare e nelle modalità) in ossequio alle disposizioni del CCII, conseguentemente la rata potrà subire una variazione qualora il GD intenda disporre diversamente sul punto.

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Come da relazione dei gestori, il valore stimato del patrimonio mobiliare complessivo del debitore ammonta ad € 1.000,00 considerato il valore attribuito all'Autovettura Fiat 600 pari ad Euro 200,00 ed all'autovettura Multipla Euro 800,00. Viceversa, l'importo totale messo a disposizione del ceto creditorio nel presente piano è pari ad **€ 14.124,61**.

L'importo totale realizzabile di € 1.000,00, effettuato sulla base delle quotazioni delle riviste specializzate, è peraltro suscettibile di ulteriore ribasso nella probabile eventualità di aste deserte.

Si ribadisce che il veicolo Citroen C4, per le ragioni indicate a pagg. 17 e 18 della relazione, non viene considerato da un punto di vista liquidatorio in quanto l'effettivo acquirente risulta essere il figlio del sig.

(vd. all. n. 61, da cui risulta che il contratto di acquisto della predetta vettura è stato stipulato dal solo) il quale, come dichiarato dal Vitofrancesco Raffaele nel corso dell'audizione del 23.09.25, utilizza tale vettura per i propri spostamenti (vd. all. 59).

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. Anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10- 2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che si attesta **su circa anni 6 e mezzo ed è compatibile con l'età del proponente.**

Per tutto quanto sopra, il sig. Vitofrancesco Raffaele, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione ex Art. 68, comma 2. CCII redatta dai Gestori della Crisi nominati avv. Pietro Fiorella e dott. Antonio Stella;
- 2) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);

STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



3) Disporre l'attribuzione ad ADER quale importo privilegiato della somma pari ad € 1.056,23 in virtù di pignoramento presso terzi notificato in data 16/1/2026 da ADER (all. 71);

4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;

5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:

a. O.C.C. di Trani - Classe 1

6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare il ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € **14.124,61**. Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Carlo Mancini



STUDIO LEGALE MANCINI - MONACO

Trani (BT) - 76125 - Via Avv. Vittorio Malcangi n. 64
Tel/Fax 0883.1984365 mobile 347.0520203 329.6856546

studiolegalemancinimonaco@gmail.com
carlo.mancini@pec.ordineavvocatitrani.it



1. Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Avv. Pietro Fiorella

Gestori della crisi:

Dott. Antonio Stella

Debitore: **Vitofrancesco Raffaele**

Assistito da: **Avv. Carlo Mancini**

INDICE

1.1	PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO	pag. 4
1.2.	CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITA'	pag. 5
1.3.	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAI DEBITORI UTILE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA	pag. 6
1.4.	ATTIVITA' PRELIMINARI DEI GESTORI DELLA CRISI	pag. 6
1.5.	SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE	pag. 7
1.6.	INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	pag. 9
1.7.	ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	pag. 11
1.8	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE	pag. 12
	a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori	pag. 12
	b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato	pag. 17
	c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni	pag. 19
	d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare	pag. 19
	e. Spese per il mantenimento della famiglia	pag. 21
1.9	LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	pag. 22
1.10	INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA	pag. 22
1.11	VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO	pag. 22
1.12	ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	pag. 25
	a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito	pag. 25
	b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti	pag. 26
1.13	VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	pag. 27

1.14 SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA pag. 27

1.15 COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO pag. 28

1.16 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA pag. 28

ALLEGATI

1.1 Premessa e scopo dell'incarico

I sottoscritti componenti del **Collegio dei Gestori della Crisi, Avv. Pietro Fiorella**, nato Barletta il 06.01.1976, C.F.: FRL PTR 76A06 A669F, domiciliato presso il proprio Studio in Barletta alla Via Brigata Barletta n. 55, PEC: pietro.fiorella@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritto all'Ordine degli Avvocato di Trani al n. 1979 e il **Dott. Antonio Stella**, nato Terlizzi (BA) il 28.09.1981, C.F.: STL NTN 81P28 L109V, domiciliato presso il proprio Studio in Barletta alla Via Monfalcone n.62, PEC: antoniostella@odcectrani.it, iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1075 A,

premessi che

- il sig. **Vitofrancesco Raffaele**, nato a Trani il 30.11.1977 ed ivi residente Largo Turchia n. 9, codice fiscale VTF RFL 77S30 L328G (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 10/10/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 ss CCII (all. 1) alla quale è stato assegnato il n. 60/2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 18.02.2025 i sottoscritti venivano nominati dal Referente p.t. dell'O.C.C. di Trani quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (all. n. 2 e 3);
- in data 19.02.2025 i sottoscritti hanno accettato l'incarico con nota in atti (all. nn. 2 e 3);
- all'esito degli incontri occorsi tra il collegio dei Gestori ed il debitore congiuntamente al proprio Advisor Avv. Mancini, si è resa necessaria la conversione della procedura di esdebitazione nella diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII ritenuta più idonea anche alla luce delle risultanze istruttorie (vd. pec del 19.05.25 dell'Advisor, all. n. 4, e nuova Relazione, all. n. 56);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiarano

- di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Trani;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 10.06.2019;
- di non essere legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza (all. n. 5);
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non sono interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c., all. n. 5);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della

società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo (all. n. 5);

- di non essere legati al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legati al debitore o a società controllate dal debitore: *i*) da un rapporto di lavoro, *ii*) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii*) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza (all. n. 5);
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (all. n. 5).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collegio dei Gestori della Crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2 Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto Collegio ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

1.3 Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore, già indicata analiticamente nella relazione accompagnatoria dell'advisor alla domanda introduttiva (a cui si rimanda, vd. doc. 1) e opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa.

1.4 Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- **Comune di Trani**, per l'accertamento di eventuali tributi locali scaduti: con pec prot. N. 0015925/2025 del 05.03.25 comunicava *"di essere creditore nei confronti del Sig. Vitofrancesco Raffaele..... della complessiva somma di € 1.896,60 limitatamente ai Tributi locali, nello specifico TARI in qualità di utilizzatore degli immobili in Largo Turchia n. 9"* (vd. all. n. 6);
- **Agenzia delle Entrate – Riscossione**: con nota allegata alla pec del 28.02.25 comunicava a mezzo pec che la stessa *"è creditrice di VITOFRANCESCO RAFFAELE, per tributi vari e accessori di legge..... per un totale generale pari ad € 13.109,83"* (vd. all. n. 7);
- **Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani**: con nota allegata alla pec del 21.03.2025 comunicava che *"l'ammontare del debito verso l'Erario in fase di affidamento all'Agente della Riscossione alla data della suddetta comunicazione è stato quantificato, per il contribuente Vitofrancesco Raffaele (C.F. VTFRFL77S30L328G) nella misura di euro zero"* (vd. all. n. 8);
- **INPS**: non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta dei gestori (vd. all. n. 9);
- **INAIL**: con pec dell'11.03.25 comunicava che *"a nome del sig. VITOFRANCESCO Raffaele (c.f.:VTFRFL77S30L328G) non risultano, ad oggi, richieste di iscrizione all'assicurazione obbligatoria INAIL. Non si riscontra, pertanto, alcuna posizione debitoria in capo all'istante della procedura in oggetto"* (vd. all. 10);
- **CCIAA**: non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta dei gestori (vd. all. 11);
- **Regione Puglia**: non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta dei gestori (vd. all. 12);
- **Provincia BAT**: non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta dei gestori (vd. all. 13);
- **esito ricerca beni con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis c.p.c.) presso l'U.N.E.P. di Trani**, ottenendo esito: POSITIVO (vd. all. 14);
- **verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione** (vd. all. 15);
- **richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie** (vd. all. 16);

- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (vd. all. 17);
- richiesta ed esame visura protesti (vd. all. 18);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (vd. all. 19);
- visura Centrale Allarme Interbancario (vd. all. 20);
- visura Crif (vd. all. 21);
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento:
 - ✓ **Ifis Npl Investing SpA**: non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta dei Gestori (vd. all. 22 e 23);
 - ✓ **Santander consumer Bank SpA**: con nota di precisazione del credito dell'Avv. Cherotti del 27.06.2025 allegata alla pec di pari data comunicava che *"l'attuale esposizione debitoria del Sig. Vitofrancesco Raffaele nei confronti della Santander Consumer Bank SpA... per il contratto di credito al consumo n. 14038195..... è pari ad € 2.331,89"* (vd. all. 24);
- richiesta ed esame carichi pendenti e autocertificazione casellario giudiziario (vd. all. 25).

I sottoscritti Gestori hanno, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (vd. all. 26).

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5 Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (all. nn. 27 e 28), risulta composto da:

debitore:

Cognome	VITOFRANCESCO
Nome	RAFFAELE
Codice Fiscale	VTFRFL77S30L328G
Comune di nascita	TRANI
Data di nascita	30.11.1977
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI CON [REDACTED]
Impiego	DIPENDENTE A TEMPO INTERMINATO PRESSO [REDACTED]

Familiari del debitore:

Cognome	[REDACTED]
Nome	[REDACTED]
Codice Fiscale	[REDACTED]

Comune di nascita	██████
Data di nascita	██████
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI CON VITOFRANCESCO RAFFAELE
Rapporto di parentela	CONIUGE
Impiego	CASALINGA

Cognome	██████████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██████
Data di nascita	██████
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CELIBE
Rapporto di parentela	FIGLIO
Impiego	DIPEND. A TEMPO DETERM. C/O ██████████

Cognome	██████████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██████
Data di nascita	██████
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CELIBE
Rapporto di parentela	FIGLIA
Impiego	IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Cognome	██████████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██████
Data di nascita	██████
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CELIBE
Rapporto di parentela	FIGLIO
Impiego	STUDENTE

Cognome	██████████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██████
Data di nascita	██████
Comune di residenza	TRANI
Indirizzo di residenza	LARGO TURCHIA N. 9
Cap	76125
Stato civile	CELIBE
Rapporto di parentela	FIGLIO
Impiego	STUDENTE

1.6 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore (*all. n. 26*) hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Vitofrancesco Raffaele possono ricondursi al ravvicinato ricorso a strumenti di debito – **4 finanziamenti in appena un anno** di cui 1 con la Santander Consumer Bank SpA per € 10.000,00 e tre con la Findomestic per un importo totale di circa € 15.000,00 (*all. nn. 29, 30 e 31*) – che hanno totalmente eroso il reddito del Sig. Vitofrancesco, già zavorrato dalle spese per il mantenimento di una famiglia di 6 persone di cui, al tempo, 4 minorenni.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, all'epoca della contrazione dei quattro finanziamenti (anni 2017 e 2018) la famiglia del Sig. Vitofrancesco dipendeva esclusivamente dal reddito derivante dall'attività del Sig. Vitofrancesco Raffaele e dagli assegni familiari dallo stesso percepiti. Sulla scorta dei dati emersi dal CUD relativi agli anni 2017 e 2018 del Sig. Vitofrancesco Raffaele (*vd. all. n. 32 e 33*) è emerso un reddito netto di circa €. 2.237,67 per l'anno 2017 e di €. 2.282,58 per l'anno 2018, ivi compresi gli assegni familiari (*vd. all. da n. 32 a n. 35*).

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione dei seguenti finanziamenti.

Finanziamento n. 1: contratto di credito al consumo con la Santander Consumer Bank SpA del 26.05.2017 e successivo piano cambiario del 30.01.2023 sempre con la Santander Consumer Bank SpA collegato all'originario contratto

La prima obbligazione assunta dal debitore è rappresentata da un contratto di credito al consumo n. 14038195 sottoscritto il 26.05.17 per l'importo di € 10.000,00 (totale da restituire € 11.964,56) per l'acquisto di una vettura usata di cui necessitava per i propri spostamenti lavorativi da Trani a Bari, da rimborsare in 72 rate da € 165,73 a far data dal 15.06.2017 (*vd. all. n. 58*).

Il sig. Vitofrancesco riusciva a restituire gran parte dell'importo mutuato. Anche se sin dalla data di sottoscrizione del finanziamento, il debitore non era in possesso dei requisiti di merito creditizio previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, dall'art.124-bis T.U.B. nonché dall'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019, egli comunque riusciva, unitamente alle altre sopraggiunte obbligazioni ed alle spese familiari, ad onorare gran parte di tale debitoria solo grazie al prezioso aiuto [REDACTED].

Infatti, tenendo conto del reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare (pari ad € 2.237,67, ivi compresi gli assegni familiari, *all. nn. 32 e 34*), del reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita ($3,75 \times 448,07 = € 1.680,26$) – quantificato in un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle proprie caratteristiche – a cui devono aggiungersi le spese relative al contratto di locazione per € 540,00 mensili (*vd. all. n. 36*), emerge evidente la delicata situazione finanziaria in cui si trovava la famiglia Vitofrancesco all'atto di sottoscrizione del contratto di credito al consumo nel 2017.

Tuttavia, successivamente in data 30.01.2023, poiché diveniva sempre più difficile la restituzione dell'importo mutuato da parte del debitore, quest'ultimo sottoscriveva sempre con Santander Consumer

Bank SpA, ed a garanzia della restituzione dell'importo residuante dall'originario credito al consumo del 2017, un contratto sempre contraddistinto dal n. 14038195 consistente in un piano cambiario di € 3.500,00 mediante emissione di n. 35 cambiali del valore di € 100,00 cadauna (scadenza 1° titolo cambiario il 27.5.2023, v. all. n. 39).

Anche in relazione al piano cambiario del 2023, il debitore non era in possesso dei requisiti di merito creditizio previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, dall'art.124-*bis* T.U.B. nonché dall'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019, e ciò alla luce della pregressa situazione debitoria del Sig. Vitofrancesco.

Infatti, tenendo conto del reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare (pari ad €. 2.780,18, compreso l'assegno unico, all. n. 40 e 41), del reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita ($503,27 \times 3,75 = € 1.887,27$) – quantificato in un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle proprie caratteristiche – a cui devono aggiungersi le spese relative al contratto di locazione per € 540,00 mensili (vd.all. n. 36), emerge evidente la precaria situazione finanziaria in cui si trovava la famiglia Vitofrancesco all'atto di sottoscrizione del piano di rientro del 30.01.2023, dovendosi viepiù aggiungere le pregressa debitoria ancora pendente.

Finanziamento n. 2: tramite carta revolving contratto con Findomestic Banca SpA il 22/11/2017

Dopo pochi mesi dalla prima obbligazione, in data 22/11/2017 il sovraindebitato contraeva un nuovo finanziamento pari ad € 3.000,00 da rimborsare in € 120,00 con durata del contratto di credito a tempo indeterminato in quanto legato agli utilizzi della Linea di Credito con Carta (all. n.29), richiesto per acquisire un po' di liquidità utile per coprire le spese familiari, per onorare dei prestiti contratti con alcuni parenti nonché per l'acquisto di un elettrodomestico necessario ai bisogni familiari.

Il ricorso a tale forma di indebitamento costituiva l'unico modo per poter far fronte alle predette esigenze poiché il sig. Vitofrancesco, anche per l'acquisto dell'autovettura, dava fondo a quanto era riuscito ad accumulare nell'anno precedente 2016.

Anche se sin dalla data di sottoscrizione del finanziamento, il debitore non era in possesso dei requisiti di merito creditizio previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, dall'art.124-*bis* T.U.B. nonché dall'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019, anche in questo caso egli comunque riusciva inizialmente ad onorare a tale debitoria anche in virtù del prezioso aiuto della madre.

Infatti, così come già visto per la predetta debitoria contratta sempre nel 2017, tenendo conto del reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare (pari ad € 2.282,58, ivi compresi gli assegni familiari, all. nn. 32 e 34), del reddito minimo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita ($3,75 \times 448,07 = € 1.680,26$) – quantificato in un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE assegnato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle proprie caratteristiche – a cui devono aggiungersi sia le spese relative al contratto di locazione per € 540,00 mensili (vd. all. n. 36) che le rate di rimborso del credito al consumo stipulato con la Banca Santander per € 165,73 mensili (vd. all. n. 24), emerge evidente la delicata situazione finanziaria in cui si trovava la famiglia Vitofrancesco all'atto di sottoscrizione del finanziamento del 22/11/2017.

A rendere ancor più insostenibile il rimborso della debitoria vi è anche il particolare meccanismo del finanziamento tramite carta revolving per il quale la debitoria **non** si riduce man mano che si verifica la restituzione mensile di quanto prestato dall'istituto finanziario secondo un piano predefinito ma

rimane costante senza alcun limite di durata in quanto il plafond messo a disposizione dal predetto ente, pur diminuendo ad ogni pagamento, si ripristina automaticamente ad ogni rimborso della rata.

Finanziamenti n. 3 e n. 4: contratti con la Findomestic Banca Spa il 01.02.2018, uno, tramite prestito personale e l'altro, carta revolving

In data 01/02/2018 il sig. Vitofrancesco richiedeva sempre con la Findomestic Banca SpA un prestito personale dell'importo di € 9.101,40 da rimborsare in 66 rate mensili di € 137,90, nonché l'apertura di credito con carta revolving per l'importo di € 3.000,00, da rimborsare in € 120,00 con durata del contratto di credito a tempo indeterminato in quanto legato agli utilizzi della Linea di Credito con Carta (vd. all. nn. 30 e 31), dovendo sostenere sia [REDACTED] preventivate in € 7.000,00 per sottoporsi a vari [REDACTED] compromessa da problematiche occorse nel tempo (vd. all. n. 37 contenenti certificati del Dott. Faconda del 16.01.2018 e del 7.10.2024); che spese mediche per curare [REDACTED], da cui era affetto [REDACTED], che richiedeva, mensilmente, visite mediche specialistiche e utilizzo di prodotti per la cura, alcuni dei quali non mutuabili (vd. all. n. 38).

A maggior ragione per i due finanziamenti in oggetto il debitore non era *ab initio* in possesso dei requisiti del merito creditizio così come ancor più oneroso diveniva la restituzione di quanto richiesto.

A fronte di un'invarianza, rispetto al precedente finanziamento, del reddito disponibile e delle spese di sostentamento della famiglia (sono trascorsi solo tre mesi dalla sottoscrizione del primo finanziamento con la stessa società di credito Findomestic, vd. all. da n 32 a n. 35), e quindi assumendo i medesimi dati precedenti (ivi compreso l'importo per canone di locazione mensile, vd. all. n. 36), risulta un grave squilibrio finanziario da parte del Sig. Vitofrancesco, già aggravato dai precedenti finanziamenti con carta revolving concessi in data 22.11.2017 con la stessa Findomestic e sempre nel 2017 con la Santander Consumer Bank.

Alla luce di quanto esposto, appare, per un verso, del tutto evidente che l'indebitamento trova origine all'interno delle esigenze della famiglia – numerosa e monoreddito – e non già da fattori esterni; le esigenze della famiglia hanno imposto al ricorrente di adempiere ai loro doveri genitoriali. Inoltre se si tiene conto che non vi è la presenza di spese di natura voluttuaria, si può affermare che il Sig. Vitofrancesco non abbia determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per altro verso, emerge *per tabulas* che gli istituti finanziari non abbiano effettuato alcuna valutazione in merito alla vulnerabilità finanziaria del Sig. Vitofrancesco e alla sussistenza del merito creditizio del nucleo familiare sulla scorta del possesso dei requisiti previsti dall'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, nonché dell'art.124-bis T.U.B. e dell'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019, determinando colposamente un cospicuo aggravamento della posizione debitoria.

1.7 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto Collegio ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le oggettive circostanze familiari hanno aggravato trattandosi, infatti, di una famiglia numerosa (2 coniugi con 4 figli minori, all'epoca di tutti e 4 i finanziamenti) e viepiù monoreddito (solo il Sig. Vitofrancesco svolgeva un'attività lavorativa negli anni 2017/2018).

Il sig. Vitofrancesco si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla sua numerosa famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte, si apprende che non ha mai cessato l'attività lavorativa risultando sempre impiegato.

Infatti lo stesso ha contratto quattro finanziamenti nel 2017 e 2018 esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia (vd. all. nn. 58, 29, 30, 31), ed è riuscito ad effettuare i pagamenti previsti mediante l'aiuto XXXXXXXXXX che sottraendo denaro dalla propria pensione aiutava il figlio come poteva. Successivamente non ha più potuto aiutare il figlio stante un peggioramento del proprio stato di salute che ha richiesto maggiori visite specialistiche a pagamento e quindi una diminuzione del denaro disponibile per sussidiare la famiglia del figlio.

La situazione è poi precipitata nel 2023/2024 con la notifica della cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate (vd. all. n. 7 e 15) e la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto di pagamento da parte della Ifis Investing Npl Spa (vd. all. nn. 42) che ha acquistato dalla Findomestic Banca SpA la debitoria rinveniente dai tre finanziamenti contratti nel 2017 e 2018 (vd. all n. 43).

Nel 2023 il sig. Vitofrancesco, a garanzia della somma residuante dal contratto di credito al consumo già stipulato nel 2017 con Santander Consumer Bank SpA, stipulava un piano cambiario dell'importo di circa € 3.500,00 mediante emissione di n. 35 cambiali del valore di € 100,00 cadauna (vd. all. n. 39), rivelatosi oltremodo insostenibile per il debitore e facendolo cadere in una situazione di grave squilibrio finanziario.

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Vitofrancesco, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8 Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura. Allo stato non sono in essere cessioni del quinto dello stipendio.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Vitofrancesco Raffaele vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. **O.C.C. di Trani, con sede legale in Trani:** importo complessivo euro **3.710,78** a titolo di compenso e rimborsi spese spettante all’O.C.C. di Trani, di cui **€ 2.713,75**, oltre IVA a titolo di compenso, ed **€ 400,00** a titolo di rimborso spese, come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 (vd. all. n. 47) Al riguardo si precisa che, a fronte di espressa richiesta del debitore, il versamento del 50% del compenso concordato è stato dilazionato in 13 rate da € 104,72 ciascuna a partire dal novembre 2025 (vd. all. n. 47). **Credito in prededuzione;**

2. **Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede legale in Roma:** importo complessivo pari ad **€ 13.109,83**, come da dichiarazione di credito della stessa ADER inviata in allegato alla pec del 28.02.2025 (vd. all. 7) riguardante le seguenti causali tributarie: TASSA AUTOMOBILISTICA, CONTRAVVENZIONE COD. DELLA STRADA, TARI, REGISTRO CANONE ABBONAMENTO, oltre agli interessi, sanzioni, accessori di legge, oneri di riscossione e diritti di notifica.

La predetta	debitoria	risulta	così	composta:
€ 206,19	in Privilegio, Grado 7	ex artt. 2758 e 2749	c.c. n. 7 art. 2778	c.c.;
€ 3.301,39	in Privilegio, Grado 20	ex artt. 2752	c.c. n. 20 art. 2778	c.c.;
€ 22,25	in Privilegio, Grado 20	ex artt. 2752 e 2749	c.c. n. 20 art. 2778	c.c.;
€ 1.841,97	in Privilegio, Grado 20	ex art. 2752	c.c. u.c. e n. 20 art. 2778	c.c.;
€ 304,27	in Privilegio, Grado 20	ex artt. 2752 u.c. e 2749	c.c. e n. 20 art. 2778	c.c.;
€ 7.433,76	in chirografo.			

Il debito si riferisce ai ruoli portati **dalla seguenti cartelle di pagamento:** R 014R01420130033727523000 0 data notifica del 28.11.2013; n. R 014R01420140030949634000 0 data notifica del 25.01.2016; R 014R01420150032701956000 0 data di notifica 09.02.2016; n. R 014R01420160013535952000 0 data di notifica del 08.08.2016; R 014R01420160026779859000 0 data di notifica del 16.03.2017; R 014R01420160034643215000 0 data di notifica del 16.03.2017; R 014R01420170004621477000 0 data della notifica del 20.04.2017; R 014R01420200029397232000 0 data di notifica del 28.12.2022; R 014R01420200039901578000 0 data della notifica del 28.12.2022; R 014R01420200043604400000 0 data della notifica del 14.03.2023; R 014R01420210019281239000 0 data della notifica del 15.05.2023; R 014R01420220017562237000 0 data della notifica del 15.05.2023; R 014R01420230025888043000 0 data della notifica non indicata; R 014R01420230043562083000 0 data della notifica del 29.04.2024; R 014R01420240013975837000 0 data della notifica del 18.04.2024; R 014R01420240031583767000 0 data della notifica del 29.04.24; R 014R01420240064540745000 0 data della notifica non indicata. Inoltre la debitoria è altresì **costituita dai seguenti avvisi di accertamento:** Ente n. LIQ 3708/16 data di notifica del 13.05.2021; Ente n. Tliq 4191/18 data della notifica del 18.12.2021; Ente n. Tliq 1061/19 data della notifica del 03.12.2022; ente Tliq 7058/20 data della notifica del 03/11/2023 (vd. all. 7).

3. **Comune di Trani:** importo pari ad **€ 1.896,90** che si riferisce all’omesso pagamento della TARI per i seguenti anni di imposta (vd. all. 6):

2021 per € 448,00 sollecito n. 6964 del 20.05.2021 notificato il 05/03/2025;
2022 per € 459,00 avviso n. 35830 del 19.08.2022 notificato il 05/03/2025;
2023 per € 483,00 avviso n. 24996 del 22.05.2023 notificato il 05/03/2025;

2024 per € 506,60 avviso n. 25137 del 22.07.2024 notificato il 05/03/2025.

Credito privilegiato ex art. 2752 c.c.

4. Santander Consumer Bank SpA, con sede in Torino: in data 26.05.2017 veniva stipulato un contratto di credito al consumo n. 14038195 per l'importo di € 10.000,00 (totale da restituire € 11.964,56), da rimborsare in 72 rate da € 165,73 a far data dal 15.06.2017 (vd. all. n. 58). Successivamente in data 30.01.2023, a seguito delle crescenti difficoltà nella restituzione dei predetti importi e a garanzia di tale rimborso, veniva stipulato sempre con Santander Consumer Bank SpA un piano cambiario sempre contraddistinto dal n. 14038195 per l'importo di € 3.500,00 mediante l'emissione di n. 35 cambiali del valore di € 100,00 cadauna, ognuna delle quali da ripagare mensilmente (vd. all. 39). Alla data attuale l'importo residuo da rimborsare è pari ad € 2.331,89 (vd. all. 24). **CREDITO CHIROGRAFARIO**

5. Ifis NPL Investing SpA (cedente Findomestic Banca SpA), con sede in Venezia - Mestre: tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno 2018 il Sig. Vitofrancesco contraeva con la Findomestic tre finanziamenti - tutti ceduti *pro solvendo* alla Ifis Npl Investing SpA il 13.12.2021 giuste comunicazioni effettuate al debitore ceduto in pari data (vd. all. 43) - ed in particolare:

- in data **22.11.2017 un finanziamento con carta revolving** n. 60000036347442001711220016 dell'importo di € **3.000,00** da rimborsare in € 120,00 con durata del contratto di credito a tempo indeterminato in quanto legato agli utilizzi della Linea di Credito con Carta da parte del Cliente (vd. all. 29). Alla data attuale l'importo residuo da rimborsare è pari ad € **2.144,43** (vd. all. 44). **CREDITO CHIROGRAFARIO;**

- in data **01.02.2018 un prestito personale** n. 60000037008826001802020112 dell'importo di € 9.101,40 da rimborsare in 66 rate mensili di € 137,90 (vd. all. 30). Alla data attuale l'importo residuo da rimborsare è pari ad € **4.444,38** (vd. all. 46). **CREDITO CHIROGRAFARIO;**

- in data **01.02.2018 un finanziamento con carta revolving** n. 60000037008838001802010010 dell'importo di € **3.000,00** da rimborsare in € 120,00 con durata del contratto di credito a tempo indeterminato in quanto legato agli utilizzi della Linea di Credito con Carta da parte del Cliente (vd. all. 31). Alla data attuale l'importo residuo da rimborsare è pari ad € **2.211,74** (vd. all. 45). **CREDITO CHIROGRAFARIO;**

Come già anticipato, i predetti crediti venivano ceduti alla **Ifis Investing SpA** giusto atto del 13.12.2021 e comunicato al debitore ceduto in pari data (vd. all. 43), la quale chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 324/2023 del Giudice di Pace di Trani di cui € **8.800,55** (e cioè € 2.144,43 + € 4.444,38 + € 2.211,74, vd. all. n. 42) quale creditoria residua dei tre finanziamenti ceduti ed € 693,50 a titolo di spese della predetta procedura monitoria (comprendente delle spese generali).

Seguiva in data 26.06.2024 notifica dell'atto di precetto da parte della **Ifis Investing SpA** (vd. all. 42) per l'importo di € 10.198,00, di cui € 9.190,45 a titolo Di sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 324/2023 GdP Trani ed interessi (questi ultimi calcolati dal 12.05.23 al 18.06.24 e pari ad € 389,90) ed € 1.007,55 a titolo di spese e competenze legali. **CREDITO CHIROGRAFARIO**

Sempre con riferimento all'esposizione debitoria del Sig. Vitofrancesco Raffaele si precisa quanto segue.

- Nel corso dell'incontro avvenuto il 23.09.2025, l'avv. Mancini ha espressamente dichiarato che *"intende percepire il compenso relativo all'assistenza prestata al Sig. Vitofrancesco nell'odierna procedura di sovraindebitamento allorquando quest'ultimo tornerà in bonis"* (all. n. 59).

- Dall'esame della visura Crif è risultato che il Sig. Vitofrancesco Raffaele è titolare di una carta di credito rateale con la [REDACTED], tramite la quale, come dichiarato nel corso dell'audizione del 23.09.2025 e dalla documentazione trasmessa, provvede al pagamento rateale delle assicurazioni delle proprie vetture (all. nn. 59 e 60). Con riferimento a tale posizione con la [REDACTED] al 31.08.2025 risulta dalla predetta visura Crif un importo scaduto e non pagato per € 302,00 (vd. all. n. 21) che, stante anche la sua esiguità, il Sig. Vitofrancesco ha dichiarato di saldare quanto prima.

- Dall'esame della visura effettuata presso il PRA il Sig. Vitofrancesco è risultato intestatario della vettura Citroen C4 tg. EW200SJ (vd. all. n. 17). Dalla documentazione richiesta e trasmessa dal sovraindebitato è emerso che probabilmente l'intestazione di tale vettura in capo a quest'ultimo è avvenuta al fine di consentire [REDACTED] una minore classe di premio assicurativo, come risulterebbe dalla cointestazione della vettura tra i due congiunti (libretto di circolazione, vd. all. n. 50) nonché dal fatto che l'acquisto di tale vettura – di seconda mano in quanto usata – è stato effettuato solo [REDACTED] tramite prestito personale con carta rateale richiesto da quest'ultimo in data 09/05/2025 [REDACTED] per l'importo totale di € 11.073,60 da restituire in 72 rate mensili di € 153,80 (vd.all. n. 61).

	Creditore	P.Iva o Codice Fiscale	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Trani	08227920728	occditrani@legalmail.it	€ 3.710,78	Prededuzione
2)	Agenzia Entrate Riscossione	13756881002	pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 5.676,07	Privilegio
3)	Comune di Trani	00847390721	responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it	€ 1.896,90	Privilegio
4)	Agenzia Entrate Riscossione	1375688100	Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 7.433,76	Chirografo
5)	Santander Consumer Bank SpA	12357110019	procedure.avvchierotti@pec.it	€ 2.331,89	Chirografo
6)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.144,43	Chirografo
7)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 4.444,38	Chirografo
8)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 2.211,74	Chirografo
9)	Ifis Npl Investing Spa	04570150278	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it	€ 1.397,45	Chirografo

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Tipologia contratto	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1)	Santander Consumer Bank SpA	26.05.2017 (credito al consumo) 30.01.2023 (piano camb.)	Credito al consumo/piano cambiario	€ 11.964,56	€ 165,73 poi € 100,00	€ 2.331,89	Chirografo

2)	Ifis Npl Investing Spa	22.11.2017	Finanziam. con carta revolving	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.144,43	Chirografo
3)	Ifis Npl Investing Spa	01.02.2018	Prestito personale	€ 9.101,40	€ 137,90	€ 4.444,38	Chirografo
4)	Ifis Npl Investing Spa	01.02.2018	Finanziam. con carta revolving	€ 3.000,00	€ 120,00	€ 2.211,74	Chirografo

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	Creditore	Ente Impositore	Residuo debito imposte	Titolo di prelazione
1)	Agenzia Entrate Riscossione	Comune di Trani (TARI e sanz. Amm.) – Regione Puglia (bollo) – Canone RAI	€ 5.676,07	Privilegio mobiliare ex artt. 2758 e 2752 cc
2)	Comune di Trani	Comune di Trani	€ 1.896,90	Privilegio mobiliare ex art. 2752 cc
3)	Agenzia Entrate Riscossione	Comune di Trani (TARI e sanz. Amm.) – Regione Puglia	€ 7.433,76	Chirografario

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegiato	Chirografario
OCC di Trani	€ 3.710,78	Prededuzione	€ 3.710,78		
Agenzia Entrate Riscossione	€ 206,19	Privilegio mobiliare ex art. 2758 cc		€ 206,19	
Agenzia Entrate Riscossione	€ 5.469,88	Privilegio mobiliare ex art. 2752 cc		€ 5.469,88	
Comune di Trani	€ 1.896,90	Privilegio mobiliare ex art. 2752 cc		€ 1.896,90	
Agenzia Entrate Riscossione	€ 7.433,76	Chirografario			€ 7.433,76
Ifis Npl Investing Spa	€ 10.198,00	Chirografario			€ 10.198,00
Santander Consumer Bank SpA	€ 2.331,89	Chirografario			€ 2.331,89

Spese della procedura					
Compenso O.C.C. (Liquidazione O.C.C. dell'Ordine di Trani)	€ 3.310,78	Prededuzione			
Spese (richieste certif, diritti, registr. sentenza, ecc.)	€ 400,00	Prededuzione			

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. B), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Il Sig. Vitofrancesco Raffaele, la coniuge ed i figli NON sono proprietari di alcun bene immobile (vd. all. 16).

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

a) Beni mobili registrati

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1)	Fiat Multipla	DL 433 KV	Immatricolata nell'anno 2008	Acquistata nell'anno 2017	100%	€ 800,00
2)	Fiat 600	BF746XK	Immatricolata nell'anno 1999	Acquistata nell'anno 2025	100%	€ 200,00
3)	Citroen C 4	EW200SJ	Immatricolata nell'anno 2014	Acquistata nell'anno 2025	50%	€ 2.500,00
					Totale	€ 3.500,00

Il Sig. Vitofrancesco risulta quindi proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

- 1) Autovettura marca Fiat, modello Multipla, targata DL433KV, 1.9 Multijet, immatricolata nell'anno 2008, acquistata nell'anno 2017 (vd. all. 48);
- 2) Autovettura marca Fiat, modello 600, targata BF746XK, immatricolata nell'anno 1999, acquistata nel gennaio 2025 (vd. all. 49);
- 3) Autovettura marca Citroen C4 tg. EW200SJ, immatricolata nell'anno 2014 e acquistata nel maggio 2025. Dalla documentazione richiesta e trasmessa dal sovraindebitato è emerso che probabilmente l'intestazione di tale vettura in capo a quest'ultimo è avvenuta al fine di consentire [REDACTED] una minore classe di premo assicurativo, come risulterebbe dalla cointestazione della vettura tra i due

congiunti (libretto di circolazione, vd. all. n. 50) nonché dal fatto che l'acquisto è stato effettuato solo [REDACTED] tramite prestito personale con carta rateale richiesto da quest'ultimo in data 09/05/2025 alla Findomestic Banca SpA per l'importo totale di € 11.073,60 da restituire in 72 rate mensili di € 153,80 (vd. all. n. 61).

Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo dei detti cespiti, lo scrivente Collegio ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad € 800,00, € 200,00 ed € 2.500,00 (e cioè € 5.000,00 / 2) per i veicoli, rispettivamente, indicati a punti 1), 2) e 3).

I beni mobili di cui ai punti 1) e 2) non vengono presi in considerazione nel presente scritto da un punto di vista liquidatorio in quanto, trattandosi di automezzi ormai vetusti e comunque di dubbia affidabilità meccanica, una loro eventuale vendita risulterebbe antieconomica.

Anche il veicolo Citroen C4, oltre ad essere in circolazione da più di 10 anni e quindi ormai datato, non viene considerato da un punto di vista liquidatorio (relativo al 50% dell'intera somma) in quanto l'effettivo acquirente risulta essere [REDACTED] (vd. all. n. 61) il quale, come dichiarato dal Vitofrancesco Raffaele nel corso dell'audizione del 23.09.25, utilizza tale vettura per i propri spostamenti (vd. all. 59).

b). Attività finanziarie

Come dichiarato nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Sig. Vitofrancesco Raffaele intrattiene rapporti di credito con l'istituto POSTE ITALIANE SPA, risultando intestatario delle seguenti attività:

- 1) c/c n. 000099528838, cointestato con [REDACTED], attivo in quanto ivi affluisce lo stipendio dell'istante (vd. estratto conto gennaio – giugno 2025, all. n. 62) acceso presso Poste Italiane S.p.A. con saldo al 31.12.2024 di euro 3,65 e giacenza media 2024 pari ad euro 23,27; saldo al 31.12.2023 di euro 84,34 e giacenza media 2023 pari ad euro 26,56; saldo al 31.12.2022 di euro 33,92 e giacenza media 2022 pari ad euro 51,01;
- 2) Poste Pay:
 - ✓ avente nr. 5963 con saldo al 31.12.2024 ed al 31.12.2023 di euro 0,39 e giacenza media 2024 e 2023 pari ad euro 0 (zero); saldo al 31.12.2022 pari ad euro 0 (zero) e giacenza media 2022 pari ad euro 0 (zero);
 - ✓ avente nr. 1033 con saldo al 31.12.2023 di euro (zero) e giacenza media 2024 pari ad euro 0 (zero); saldo al 31.12.2022 di euro 1,39 e giacenza media 2022 pari ad euro 0 (zero);
- 3) Libretto postale n. 000034416052 con saldo al 31.12.2024, al 31.12.2023 ed al 31.12.2022 di euro 1,77 e giacenza media 2024, 2023 e 2022 pari ad euro 1,77 (vd. all. 51);

Sia le due Poste pay che il libretto postale sono inutilizzate da tempo, come dichiarato dal Vitofrancesco nel corso del verbale di audizione del 23/09/2025 (vd. all. 59 e screenshot del libretto postale, all. n. 63). Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare, alla data del 31/12/2024, ammonta a complessivi € 1.005,81 (di cui € 1.000,00 per beni mobili registrati ed € 5,81 per attività finanziarie).

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi € 1.005,81, come da tabella che segue:

	Valore stimato	
Valore del patrimonio immobiliare	Euro	0

Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.005,81
Valore totale del patrimonio	Euro 1.005,81

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Dall'analisi della documentazione in atti nonché dai riscontri effettuati dai gestori (vd. all. 16), come dichiarato anche dallo stesso debitore, è emerso che non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni né atti di straordinaria amministrazione.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore

Il Sig. Vitofrancesco Raffaele, alla data odierna (anno 2025), ha un reddito mensile da lavoro dipendente di circa €. 1.867,00 netti in virtù del contratto a tempo indeterminato del 29.02.2024 presso la [REDACTED] con la mansione di operaio addetto al magazzino (vd. all. n.52, mentre con riferimento ai redditi anni 2024, 2023 e 2022, vd. all. 53).

In precedenza il Sig. Vitofrancesco è stato assunto con la medesima qualifica alle dipendenze della [REDACTED] con sede in Bari, poi posta in liquidazione coatta amministrativa per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. con D.D. N. [REDACTED]. Dall'istruttoria espletata nel corso dell'odierno procedimento - avvenuta tramite acquisizione dello stato passivo della predetta procedura liquidatoria (vd. all. n. 64) e informativa presso il difensore del Sig. Vitofrancesco nominato nella predetta procedura Avv. [REDACTED] (vd. all. n. 65) - è risultato in favore del Sig. Vitofrancesco un credito di € 6.349,58 per TFR quale privilegio *ex art. 2751 bis n. 1* e inoltre è risultato che sarà a tal fine intrapreso il procedimento per l'ottenimento di tale creditoria presso il Fondo di Garanzia dell'INPS (vd. all. n. 65).

Il Sig. Vitofrancesco percepisce, inoltre, l'assegno unico per i figli dell'importo di €. 402,00 mensili (vd. all. n. 54), così ridottosi da € 597,40 a seguito del compimento del 21esimo anno di età da parte dei [REDACTED] in data 17.06.2025 (vd. all. n. 54).

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale netto	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	Lavoro dipendente a tempo indeterminato.	€ 25.350,00	€ 7.152,12	€ 32.502,12	€ 2.708,51	
2023	Lavoro dipendente a tempo indeterminato.	€ 22.167,86	€ 11.194,32	€ 33.362,18	€ 2.780,18	
2022	Lavoro dipendente a tempo indeterminato.	€ 22.649,13	€ 10.694,16	€ 33.343,29	€ 2.778,60	

Redditi dei familiari del debitore

Familiare 1: [REDACTED] – figlia dell'istante e percettrice di reddito sino al 16.07.2025

La Sig.ra [REDACTED], attualmente in cerca di occupazione, ha lavorato sino al 16/07/2025 quale apprendista alle dipendenze della [REDACTED] in virtù del contratto di apprendistato a tempo parziale del 28.10.2023 e scadenza novembre 2025 (vd. all. n. 66). La predetta lavoratrice ha percepito per l'anno 2025 un reddito mensile di circa €. 635,60 netti (vd. all. n. 55) nonché per gli anni precedenti i seguenti redditi (vd. TFR anno 2024, all. n. 67).

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori Redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2025	Lavoro dipendente a tempo determin.	€ 3.178,00 (sino a maggio)			€ 635,60	
2024	Lavoro dipendente a tempo determin.	€ 7.790,42			€ 649,20	

Il coniuge dell'istante, Sig.ra [REDACTED], è attualmente inoccupata.

I figli minorenni dell'istante, [REDACTED], non hanno redditi in quanto studenti.

Il [REDACTED] è stato assunto in data 14.07.2025 dalla [REDACTED] con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni (vd. all. n. 68). La busta paga si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili (vd. doc. 69). A quanto consta, il Sig. [REDACTED] non ha intenzione di dare alcun contributo finanziario al proprio padre Raffaele nella presente procedura.

Il sottoscritto collegio ha proceduto, inoltre, alla determinazione della retribuzione netta mensile del Sig. Vitofrancesco Raffaele e della [REDACTED], per l'anno 2025, sulla base delle buste paghe in atti (vd. all. nn. 52 e 55), ottenendo quanto sintetizzato nella seguente tabella:

Anno 2025	Netto in busta paga Vitofrancesco Raffaele	Assegno Unico	Netto in busta paga [REDACTED]
Gennaio	€ 1.828,00	€ 597,40	€ 554,00
Febbraio	€ 1.647,00	€ 597,40	€ 653,00
Marzo	€ 1.666,00	€ 597,40	€ 650,00
Aprile	€ 1.899,00	€ 597,40	€ 673,00
Maggio	€ 1.949,00	€ 597,40	€ 648,00
Giugno	€ 2.103,00	€ 597,40	
Luglio	€ 1.977,00	€ 402,00	

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto dal Sig. Vitofrancesco Raffaele (debitore) e dalla Sig.ra [REDACTED], coniuge dell'istante, nonché dai loro quattro figli, [REDACTED]

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (vd. all. 56), quantificate in € 2.000,00, così come di seguito dettagliate

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari e cura della casa per 6 persone	€ 500,00
Abbigliamento, calzature e cura della persona	€ 100,00
Canoni di locazione	€ 540,00
Spese condominiali (proprietà Tenerelli)	€ 50,00
Utenze: acqua luce, gas e telefonia	€ 200,00
Spese auto-moto (x 2 auto + 1 ciclomotore: assic., carb.)	€ 200,00
Imposte e tasse varie (TARI + canone rai)	€ 60,00
Servizi sanitari e spese mediche	€ 100,00
Altro (abbonamento pullman, sport)	€ 250,00
TOTALE SPESE	€2.000,00

Anche sulla base della documentazione fornita dall'istante (vd. all. n. 57), le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue sia se si utilizza quale parametro di riferimento la Tabella ISTAT della spesa mediana mensile di una famiglia di 6 persone, che nel caso si utilizzi il parametro di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c.

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale per l'anno 2025	€ 538,69
Parametro scala equivalenza n. 5 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	3,25
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 1.750,74
Locazione immobile prima casa	€ 540,00
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 2.290,74
Reddito eventualmente disponibile	0

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.269,00 (data dalla somma del reddito da lavoro dipendente del Sig. Vitofrancesco relativa all'anno 2025 per € 1.867,00, v.all. n. 52, e dall'assegno unico dal luglio 2025 pari ad € 402,00, vd. all. n. 54) e detratte le spese per il decoroso sostentamento pari ad € 2.000,00, residua una somma mensile di € 269,00.

La somma da offrire ai creditori è pari a € 150,00 (vd. all. n. 59).

Residua altresì l'importo mensile di € 119,00 circa, che può consentire alla famiglia Vitofrancesco di affrontare le spese improvvise e straordinarie. Inoltre, qualora dovessero presentarsi spese straordinarie di rilievo, esse potranno essere affrontate grazie al percepimento del TFR relativo al pregresso rapporto lavorativo [REDACTED], per un importo lordo di € 6.349,58 (a cui dovranno aggiungersi, da un lato, gli accessori di legge e, dall'altro dovranno decurtarsi le ritenute di legge ed il compenso al difensore che ha curato tutta la procedura), che dovrebbe essere erogato dal Fondo di Garanzia dell'INPS (vd. all.n. 64 e 65), i cui tempi di riscossione non possono essere allo stato preventivabili.

1.9 La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto collegio nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10 Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili compensi e costi della procedura sono stati quantificati in conformità ai parametri indicati negli artt. 14 e ss. DM n. 202/2014 e concordati con il sovraindebitato, ivi compresa la modalità dilazionata di erogazione, in complessivi € 3.710,78, di cui € 2.713,75, oltre IVA ed € 400,00 a titolo di rimborso spese (vd. all. n. 47). Si precisa che ad oggi il Collegio ha anticipato € 27,09, di cui € 8,00 per visure ipocatastali del debitore (vd. all. 16), € 7,74 a titolo di diritti per ricerca beni con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 *bis* c.p.c.) presso l'U.N.E.P. di Trani ed € 11,35 per la visura al PRA (vd. all. n. 70).

1.11 Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se i diversi soggetti finanziatori abbiano tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente Collegio rappresenta di seguito le seguenti tabelle riepilogative che esprimono la possibilità del debitore di poter rimborsare i rispettivi debiti dai medesimi contratti, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII³.

³ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

A) CREDITORE SANTADER CONSUMER BANK SPA – CREDITO AL CONSUMO DEL 26.05.2017

Assegno Sociale per l'anno 2017	€ 448,07
Parametro scala equivalenza n. 6 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	3,75
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 1.680,26
Reddito disponibile (lavoro dipendente + assegni familiari + bonus + credito famiglie numerose, all. nn. 32 e 34)	€ 2.237,67
Somma disponibile per il rimborso del debito	€ 557,40
Locazione immobile prima casa (vd. all. n. 36)	€ 540,00
Aumento caro vita inflazione 3% su € 1.680,26	€ 50,41
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 2.270,67
Reddito eventualmente disponibile	€ 0

Al riguardo si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza dell'istituto finanziario.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁴...."*.

Tutto ciò posto, il Collegio dei gestori conclude che appare con chiarezza la circostanza secondo cui le società finanziaria Santander Consumer Bank SpA non abbia svolto alcuna valutazione in merito alla sussistenza in capo al Sig. Vitofrancesco Raffaele dei requisiti di legge di cui all'art.18 della Direttiva 2014/17/UE, all'art.124-bis T.U.B. nonché all'art.68, comma 3, D. Lgs. 14/2019. Si rileva, pertanto, la negligenza da parte della menzionata finanziaria che, prima di eventualmente erogare il finanziamento che prevedeva la restituzione di un importo mensile per € 165,73, avrebbe dovuto verificare il reddito disponibile del Sig. Vitofrancesco, al netto delle necessarie spese di mantenimento di un nucleo familiare così numeroso.

B) CREDITORE FINDOMESTIC BANCA SPA – FINANZIAMENTO CON CARTA REVOLVING DEL 22.11.2017

La medesima considerazione sul merito creditizio va fatta con riferimento al finanziamento del 22.11.2017 contratto tramite carta revolving con la Findomestic Banca SPA in quanto fondata sullo stesso prospetto dell'anno 2017 di cui al precedente capo, a cui si rimanda.

Al riguardo occorre precisare che la diligenza prestata dalla predetta Finanziaria doveva essere ancor più accurata non solo perché era già stato richiesto pochi mesi prima un prestito al consumo che

⁴ È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

prevedeva la restituzione di una rata mensile per € 165,73, ma anche perché veniva erogato dalla Findomestic al Sig. Vito francesco un finanziamento con il meccanismo della carta revolving per il quale la debitoria non si riduce definitivamente man mano che si verifica la restituzione mensile di quanto prestato dall'istituto finanziario secondo un piano predefinito ma rimane costante senza alcun limite di durata in quanto il plafond messo a disposizione da predetto ente, pur diminuendo ad ogni pagamento, si ripristina automaticamente ad ogni rimborso della rata.

C) CREDITORE FINDOMESTIC BANCA SPA – PRESTITO PERSONALE DEL 01.02.2018 E FINANZIAMENTO CON CARTA REVOLVING DEL 01.02.2018

Assegno Sociale per l'anno 2018	€ 453,00
Parametro scala equivalenza n. 6 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 <i>(per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)</i>	3,75
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 1.698,75
Reddito disponibile (lavoro dipendente + assegni familiari + bonus + credito famiglie numerose, vd. all. n. 33 e 35)	€ 2.282,58
Somma disponibile per il rimborso del debito	€ 583,83
Locazione immobile prima casa (vd. all. n. 36)	€ 540,00
Aumento caro vita inflazione 3% su € 1.698,75	€ 50,96
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 2.289,71
Reddito eventualmente disponibile	€ 0

Al riguardo si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore in occasione dei predetti finanziamenti, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era, *a fortiori*, a conoscenza degli istituti finanziari.

Trattasi, infatti, del medesimo istituto finanziario, Banca Findomestic SpA, che ha erogato il finanziamento appena tre mesi prima e che, pur a fronte di un precedente finanziamento dalla stessa concesso e di un ulteriore prestito al consumo somministrato da altro istituto, ne ha erogati altri due per il maggior importo di ulteriori € 12.101,40 totali.

D) CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA – PIANO CAMBIARIO DEL 30.01.2023

Assegno Sociale per l'anno 2023	€ 503,27
Parametro scala equivalenza n. 6 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 <i>(per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)</i>	3,75
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 1.887,26
Reddito disponibile (lavoro dipendente + assegno unico, vd. all. 40 e 41)	€ 2.780,18
Somma disponibile per il rimborso del debito	€ 892,92
Locazione immobile prima casa (vd. all. n. 36)	€ 540,00
Aumento caro vita inflazione 6 %	€ 113,24
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 2.540,49
Reddito eventualmente disponibile	€ 0

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era, *a fortiori*, a conoscenza della Santander Consumer Bank SpA in quanto la posizione del Sig. Vitofrancesco, oltre ad essere gravata dalle spese di sostentamento di una famiglia numerose di sei componenti, risultava altresì onerata da tre precedenti finanziamenti, ancora pendenti, di cui uno già erogato dallo stesso Santander.

1.12 Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone la corresponsione da parte dei debitori dell'importo di **€ 150,00 per 95 mensilità** secondo il criterio di soddisfazione dei creditori:

- l'integrale soddisfazione dell'O.C.C. di Trani, in qualità di creditore prededucibile, delle spese e dei compensi quantificati in conformità ai parametri indicati negli artt. 14 e ss. DM n. 202/2014 e concordati con il sovraindebitato, ivi compresa la modalità dilazionata di erogazione, in complessivi **€ 3.710,78** (vd. all. n. 47), di cui **€ 2.713,75**, oltre IVA, a titolo di compenso ed **€ 400,00** a titolo di rimborso spese, alcune di esse già sostenute per **€ 27,09** (di cui **€ 8,00** per visure ipocatastali del debitore, vd. all. nr. 16, **€ 7,74** per diritti relativi all'istanza *ex art. 492 bis cpc* presso l'U.N.E.P. di Trani ed **€ 11,35** per la visura al PRA, vd. all. n. 70) ed oltre a quelle altre eventualmente a sostenersi.

- l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati dell'Ader per **€ 5.676,07** e del Comune di Trani per **€ 1.896,90** in qualità di creditori privilegiati *ex art. 2758, co.2, e art. 2752 c.c.*;

- la soddisfazione parziale dei crediti chirografari dell'Ader per **€ 2.230,12** (credito integrale **€ 7.433,76**), con una falcidia del credito del 70% in quanto trattasi di tributi, interessi e sanzioni;

- falcidia del 95% del credito vantato da ciascun ulteriore creditore chirografario per le ragioni già espresse con riferimento all'assenza del merito creditizio.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto	N. di rate (variano a seconda dell'ammontare del dividendo)	Importo rata (€ 150,00 per tutti)
O.C.C. Trani	€ 3.710,78	Prededuazione	100%	€ 3.710,78		

AdeR	€ 5.676,07	Privilegio mobiliare ex artt. 2752 e 2758 cc	100%	€ 5.676,07		
Comune di Trani	€ 1.896,90	Privilegio mobiliare ex art. 2752 cc	100%	€ 1.896,90		
AdeR	€ 7.433,76	Chirografario	30%	€ 2.230,12		
Ifis NPL Investing SpA (finanziamenti del 2017 e 2018)	€ 10.198,00	Chirografario	5%	€ 509,90		
Santander Consumer Bank	€ 2.331,89	Chirografario	5%	€ 116,59		
Spese in prededuzione						
Compenso e rimborso spese O.C.C.						
(Liquidazione O.C.C. dell'Ordine di Trani)	€ 3.710,78	Prededuzione	100%	€ 3.710,78		
	-					
	-		-	-	-	-

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del Sig. Vitofrancesco Raffaele può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile (comprensivo dell'assegno unico)	€ 2.269,00	€ 2.269,00
Spese mensili	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rate mensili medie (istituti finanziari)	€ 477,90	€ 150,00
Rapporto rata / Reddito mensile	1/4.7	1/15
Reddito mensile rimanente per spese	-208,90, oltre al pagamento delle cartelle esattoriali	€ 119, oltre al TFR del precedente datore di lavoro di cui allo stato non è possibile prevedere il tempo di erogazione

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.269,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.000,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, potendo altresì confidare per le spese impreviste sui residue € 119,00 nonché, nel caso dovessero presentarsi spese straordinarie che potrebbero necessitare di un maggior esborso, sul futuro importo di € 6.349,58 che dovrebbe essere verosimilmente corrisposto – allo stato non è dato preventivare alcuna tempistica - dal

Fondo di Garanzia dell'INPS a titolo di TFR per il precedente rapporto lavorativo intercorso con la [REDACTED], attualmente in liquidazione coatta amministrativa (vd. all. n. 64 e 65).

1.13 Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
Autovettura Fiat 600	Euro 200,00	18 mesi
Autovettura Multipla	Euro 800,00	18 mesi
Totale	Euro 1.000,00	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dal debitore
Euro 1.000,00		Euro 14.140,36

L'importo totale realizzabile di € 1.000,00, effettuato sulla base delle quotazioni delle riviste specializzate, è peraltro suscettibile di ulteriore ribasso nella probabile eventualità di aste deserte.

Si ribadisce che il veicolo Citroen C4, per le ragioni già indicate a pagg. 17 e 18 della presente Relazione, non viene considerato da un punto di vista liquidatorio in quanto l'effettivo acquirente risulta essere il [REDACTED] (vd. all. n. 61, da cui risulta che il contratto di acquisto della predetta vettura è stato stipulato dal solo [REDACTED]) il quale, come dichiarato dal Vitofrancesco Raffaele nel corso dell'audizione del 23.09.25, utilizza tale vettura per i propri spostamenti (vd. all. 59).

1.14 Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è nominalmente stimabile in euro 1.000,00 (oltre a pochi euro presenti sui libretti accesi presso le Poste Italiane), lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale, che diversamente, nell'ipotesi liquidatoria, non sarebbe nemmeno prevista.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente una parte dei debiti prededucibili, nulla invece verrebbe corrisposto agli altri creditori, anche privilegiati.

Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio		€ 1.000,00
Spese O.C.C.		€ 400,00
Spese liquidatore		€
Spese compensi prededucibili		€ 3.310,78
Residuo liquidabile		€ 0
Creditore ipotecario		€ 0

Creditori privilegiati	€ 7.572,97
Creditori chirografari	€ 19.963,65

1.15 Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16 Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Barletta, 13/11/2025

IL Collegio dei Gestori

Avv. Pietro Fiorella

Dott. Antonio Stella

ALLEGATI

- 01.** istanza nomina gestore per esdebitazione;
- 02.** conferimento incarico Collegio Avv. Pietro Fiorella con accettazione;
- 03.** conferimento incarico Collegio Dott. Antonio Stella con accettazione;
- 04.** pec advisor di trasformazione della procedura in ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 05.** dichiarazioni di indipendenza Collegio;
- 06.** precisazione del credito Comune di Trani;
- 07.** precisazione del credito Ag. Entrate - Riscossione;
- 08.** riscontro Agenzia Entrate - Dir. Prov. BAT;
- 09.** r.a.c. richiesta precisazione del credito INPS;
- 10.** riscontro INAIL;
- 11.** r.a.c. richiesta precisazione del credito CCIAA;
- 12.** r.a.c. richiesta precisazione del credito Regione Puglia;
- 13.** r.a.c. richiesta precisazione del credito Provincia BAT;
- 14.** verbale ex art. 492 bis c.p.c UG Trani
- 15.** interrogazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione;
- 16.** visura ipotecaria Vitofrancesco e catastale Vitofrancesco e [REDACTED];
- 17.** visure PRA;
- 18.** visure protesti;
- 19.** visura Centrale Rischi;
- 20.** visure CAI;
- 21.** visure CRIF;
- 22.** r.a.c. richiesta precisazione Ifis Npl Investing SpA presso [REDACTED];
- 23.** r.a.c. richiesta precisazione Ifis Npl Investing SpA;
- 24.** precisazione del credito Santander Consumer Bank SpA;
- 25.** certificato carichi pendenti e casellario giudiziario;
- 26.** verbale di audizione del sovraindebitato;
- 27.** certificato di stato di famiglia e residenza;
- 28.** estratto per riassunto atto di matrimonio;

29. finanziamento carta revolving Findomestic n. 60000036347442001711220016 del 22.11.2017;
30. prestito personale Findomestic n. 60000037008826001802020112 del 01.2.2018;
31. finanziamento carta revolving Findomestic n. 60000037008838001802010010 del 01.2.2018;
32. CUD 2018 (redditi 2017);
33. CUD 2019 (redditi 2018);
34. buste paga Vitofrancesco Raffaele anno 2017;
35. buste paga Vitofrancesco Raffaele anno 2018;
36. contratto di locazione del 08.10.2014;
37. [REDACTED] del 16.01.2018 e del 7.10.2024;
38. [REDACTED] del 16.05.18 e del 15.02.19;
39. finanziamento del 30.01.23 con Santander Consumer Bank SpA;
40. CU 2024 (redditi 2023);
41. assegno Unico anni 2022 - 2023 – 2024;
42. precetto IFIS Investing NPL;
43. notifica del 13.12.21 a Vitofrancesco della cessione dei debiti da Findomestic a Ifis NPL;
44. estratto conto di Findomestic del finanziamento con carta revolving del 21.11.17 n. 60000036347442001711220016;
45. estratto conto di Findomestic del finanziamento con carta revolving del 01.02.18 n. 60000037008838001802010010;
46. riepilogo contabile del prestito personale Findomestic del 01.2.2018 n. 600000370088 26001802020112;
47. compenso e spese concordate con l'O.C.C. Trani;
48. libretto circolazione Fiat Multipla tg. DL 433 KV;
49. Libretto circolazione Fiat 600 tg. BF746XK;
50. libretto circolazione Citroen C 4 tg. EW200SJ;
51. giacenza media postepay, libretto e c.c. Poste anni 2022, 2023 e 2024;
52. buste paga gennaio - luglio 2025 Vitofrancesco Raffaele;
53. 730 redditi anni 2022, 2023 e 2024;
54. assegno unico giugno e luglio 2025;
55. buste paga gennaio - maggio 2025 [REDACTED];
56. relazione di conversione in piano di ristruttur. Deb. del consumatore;

- 57. bollette energia elettrica, gas, acqua e premio assicurazioni;
- 58. contratto di credito al consumo del 16.05.17 con Santander Consumer Bank;
- 59. verbale di audizione del 23.09.2025;
- 60. contratto con [REDACTED] per pagamento assicurazioni;
- 61. contratto prestito di [REDACTED] del 9.5.25 per acquisto vettura;
- 62. estratto conto Banco Posta n. 99528838 dal 31.12.24 al 30.6.2025;
- 63. screenshot libretto postato bloccato per inutilizzo;
- 64. comunicazione x art 308 CCII stato passivo;
- 65. comunicazione pec del 4.7.25 [REDACTED] sulla procedura TFR dalla [REDACTED];
- 66. busta paga TFR [REDACTED];
- 67. cud anno 2024 [REDACTED];
- 68. modello c.2 storico Centro per Impiego e Unilav [REDACTED];
- 69. busta paga [REDACTED] agosto 2025;
- 70. quietanza pagamento diritti istanza 492 bis cpc e visura PRA.

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Civile – Area Commerciale

Il Giudice delegato

- vista la domanda *ex art.* 67 ss. CCII presentata, tramite l'OCC, nell'interesse di Vitofrancesco Raffaele (cod. fisc. VTFRFL77S30L328G);
- esaminati gli atti;
- rilevato che la domanda appare corredata dei documenti richiesti;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi di procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ritenuta la competenza territoriale;
- dato atto che occorre procedere a modifiche del piano e/o integrazioni documentali, tenendo conto che:
 - i pagamenti sono da eseguirsi all'esito di piani di ripartizione (anche parziale). Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, *“che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC;

PTM

dispone sin d'ora che la proposta ed il piano, come integrati dal seguente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 CCII;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione - o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione - diventino definitivi;

fissa la comparizione delle parti, anche ai fini dell'art. 70, co. 5, CCII, l'udienza del **22 maggio 2026, ore 10:00**.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.

Trani, 12 febbraio 2026

Il GD Antonio Lacatena

